

**DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

ACCORDO QUADRO

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE UBICATE SULLE FASCE
FRANGIVENTO PRESENTI NEL TERRITORIO DI LATINA E PROVINCIA .
DURATA: UN BIENNIO**

TRA

la **REGIONE LAZIO** - Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;
Area Tecnico Manutentiva - Amministrazione appaltante, con sede legale in 00147 Roma, Via Cristoforo
Colombo n. 212, C. F. 80143490581, rappresentata dal _____, nato a _____, C.F. _____,
in qualità di Direttore della Direzione Regionale suddetta, domiciliato per la carica presso l'indirizzo di cui
sopra

E

l'Impresa _____, C.F. / P.I. _____, con sede legale in
_____, nella persona del legale rappresentante dell'Impresa Sig. _____,
nato a _____ il _____, C.F. _____.

Premesso che con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bi-
lancio, Demanio e Patrimonio _____ del _____ la Regione Lazio ha affidato l'appalto
per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica sul patrimonio immo-
biliare in proprietà ed in uso della Regione Lazio, Lotto Roma _____, all'Impresa

le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, in riferimento al dettato dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016
convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di manutenzione delle essen-
ze arboree ubicate sulle fasce frangivento presenti nel territorio di Latina e Provincia che si rendessero ne-
cessari nel corso del biennio di riferimento di vigenza, e che al momento della stesura sono quelli elencati
all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'accordo quadro si estende automaticamente agli immobili che verranno acquisiti, in proprietà o locazione, dall'amministrazione regionale successivamente alla stesura del presente atto.

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad eseguire i lavori del presente appalto sulle fasce frangivento presenti nel territorio di Latina e Provincia di proprietà della Regione Lazio.

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo quadro avrà la durata di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del primo intervento richiesto ovvero, se antecedente alla scadenza naturale del triennio, fino alla corresponsione dell'importo massimo derivante dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di esercitare l'opzione di prestazione di medesimi servizi, agli stessi patti e condizioni contrattuali, fino all'esaurimento dell'intera somma stanziata per l'appalto di cui al successivo art. 5.

ART. 3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa è tenuta contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni;
- c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) dalle leggi e dai patti sindacali;
- e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
- f) dai regolamenti comunali vigenti;
- g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità organizzata;
- h) della normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI, ecc.;
- i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare totalmente.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'Impresa è tenuta a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dei Lavori del Committente le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente incarico.

Tutte le descrizioni di attività oggetto dell'Accordo Quadro ed ogni altra indicazione riportata nei documenti contrattuali, è solo esemplificativa e non limitativa, dovendosi intendere compreso ed a carico dell'Impresa

ogni onere, compenso e responsabilità, anche non esplicitati nei documenti contrattuali stessi, ma comunque necessari per l'esatta esecuzione delle attività previste nell'Accordo Quadro stesso, secondo la regola dell'arte e per il raggiungimento del suo scopo, di cui l'Impresa dichiara di avere esatta conoscenza.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente Accordo e al contratto applicativo d'appalto, ivi comprese quelle di bollo, copia e registrazione.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici Ordini di Servizio con valore di "Contratti Attuativi" di esecuzione dei lavori emessi dalla Direzione Lavori. L'Impresa dovrà dare avvio ai lavori secondo i tempi indicati nell'Ordine di Servizio, secondo le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante e nel rispetto di quanto offerto in sede di gara. Ogni ritardo è considerato inadempimento degli obblighi contrattuali e, pertanto, saranno applicate le previste penali di cui all'art. B/17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5 - PRONTO INTERVENTO

Tra le prestazioni richieste vi è quella del Pronto Intervento (che potrà riguardare interventi manutentivi d'urgenza su aree verdi), volta alla risoluzione di emergenze e all'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.

Pertanto, considerata la tipologia del Pronto Intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile 24 ore su 24 e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall'Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore Lavori del Contratto.

La reperibilità dell'Aggiudicatario dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni pari alla durata del contratto, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestività d'intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell'intervento eseguito con la formalizzazione dell'affidamento.

Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, l'Aggiudicatario dovrà rendere immediatamente disponibile, senza maggiorazione o costi aggiuntivi, una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause della segnalazione, entro e non oltre 1 (una) ora dalla segnalazione ricevuta, con tutta l'attrezzatura necessaria per l'eliminazione delle cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento

eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione.

Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l'Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell'Articolo relativo alle "PENALI" del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo spettante all'Impresa per i lavori oggetto del presente Accordo Quadro non eccederà l'importo di € _____ (euro _____), inclusivi di oneri per la sicurezza e al netto dell'Iva. Tale importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli ordini di esecuzione effettivamente emessi.

ART. 7 - COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi del comma 18, dell'art. 35, del D. Lgs. n. 50/2016, è consentita l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad € 50.000,00. (Euro Cinquantamila/00).

L'Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio 74NWME, i numeri di CUP e CIG del presente appalto e l'oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica.

ART. 8 - COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione dei lavori sarà sottoposta a certificato di regolare esecuzione con le modalità previste dalle norme in materia e dal Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 9 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Consapevole delle conseguenze civili e penali l'impresa dichiara di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012).

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, si fa espresso riferimento a quanto disciplinato dall'art. 3 delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, valgono le seguenti disposizioni:

Al presente contratto sono stati assegnati i codici CUP: _____ e CIG:_____ .

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari specificatamente indicati nella Legge n. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente Iban n. _____ tenuto presso la Banca _____, sul quale l'Amministrazione regionale accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 menzionato, il contraente individua le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto come di seguito elencato

sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____,

sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ Il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ex comma 9 bis del citato art. 3.

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 3, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, l'Impresa ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, alla costituzione della cauzione definitiva di € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____.

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 7 del medesimo art. 103, l'Impresa ha presentato idonea polizza assicurativa C.A.R. n. _____ rilasciata da _____ in data _____, che prevede una garanzia completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a terzi nell'esecuzione dei lavori.

ART. 12 - DANNI E PENALI

La Regione Lazio declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero accadere durante lo svolgimento del servizio. L'Impresa assume la responsabilità di eventuali danni a persone e cose, sia per quelli che dovessero verificarsi riguardo i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Regione Lazio da ogni responsabilità al riguardo.

L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.

Ha altresì l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente, provvedendo a ripristinarle prontamente a propria cura e spese.

L'Impresa è inoltre tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale. Qualora l'Impresa, sebbene invitata, non provveda alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Committente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti.

ART. 13 - DIRITTO DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE

E' facoltà dell'Amministrazione regionale effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti dall'aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti concordano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, che il Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Impresa dia luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo degli inadempimenti qualificati espressamente gravi, di cui all'art. B/19 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del presente Accordo Quadro, nonché dei successivi Contratti Attuativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' consentito il subappalto a terzi degli interventi, o di parte di essi, sotto l'osservanza di quanto prescritto all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 16 - RISCHI INTERFERENTI E STIMA DEI RELATIVI COSTI

Il presente Accordo Quadro rientra nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" e, pertanto, non sussiste obbligo di redazione del Documento Unico Valutazione Rischi. Il presente appalto è sottoposto agli obblighi relativi ai Piani di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi di quanto disposto dall'allegato XV del citato D. Lgs. n. 81/08.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

La Regione Lazio comunica che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati che perverranno saranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali. L'Impresa acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al presente Accordo Quadro, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Impresa dichiara che il proprio recapito è presso la sede legale in Via _____ tel.: _____, fax: _____; dichiara esplicitamente che il numero di fax è idoneo per ogni comunicazione e adempimento di legge; si obbliga a comunicare alla Regione Lazio ogni eventuale modifica dei citati dati.

Tutta la corrispondenza con la Regione Lazio dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area GR/05/11 Tecnico Manutentiva - Via Cristoforo Colombo n. 212 - 00147 Roma. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Giulio Bruni, Via Cristoforo Colombo n. 212, Roma - Tel.: 06.5168.3856 - Fax: 06.5168.3288 - email: mldamico2@regione.lazio.it

ART. 20 - NORMA DI CHIUSURA

Il presente Accordo Quadro vincola ciascuna parte ad applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni prefissate nell'accordo medesimo. Per tutto quanto non stabilito dalle Parti nel presente Accordo Quadro, valgono il Capitolato Speciale d'Appalto e, ove compatibili, le disposizioni in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché le norme ex Libro IV del Codice Civile.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Roma, _____

PER L'IMPRESA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)

PER LA REGIONE LAZIO

*IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO*

(_____)